

Art. 16. Le adunanze saranno valide colla presenza di tre componenti il consiglio.

In caso di assenza del presidente ne fa le veci il consigliere più anziano.

Le deliberazioni saranno valide quando riuniscono la maggioranza dei voti dei presenti.

Art. 17. I verbali delle adunanze sono autentificati dalla firma dei presenti compreso il segretario.

Art. 18. Pel disbrigo delle sue funzioni il consiglio di direzione può valersi dell'opera degli impiegati tutti del pio istituto a seconda delle loro rispettive attribuzioni.

Art. 19. Il consiglio di direzione

a) compila il regolamento interno.

b) nomina tutti gli impiegati amministrativi e sanitari dell'opera pia ad eccezione del direttore, e nomina i salariati del basso servizio, gli straordinari e giornalieri sentito il direttore.

c) Ammonisce, sospende, revoca, dimette e destituisce, secondo la gravità dei casi, gli impiegati medesimi, li ammette a riposo e propone la pensione alla quale abbiano diritto.

d) Ha facoltà di proporre al consiglio comunale quelle modificazioni al presente statuto che crede opportune e sottopone all'approvazione della deputazione provinciale le modificazioni che possono occorrere al regolamento interno amministrativo e sanitario.

e) Rivede ed approva il bilancio preventivo fatto compilare a cura del direttore prima della scadenza del settembre, e ne ordina il deposito nell'ufficio di segreteria, dandone notizia al pubblico a termini di legge.

f) Esamina i bilanci consuntivi e annuali rendimenti di conto dell'amministrazione, e li trasmette colle sue osservazioni alla deputazione provinciale non più tardi del 30 giugno dell'anno successivo.

g) Propone alla deputazione provinciale l'inversione dei fondi da un titolo all'altro del bilancio, quando ciò sia riconosciuto necessario.

h) Prende cognizione e delibera di tutti gli affari che interessano la sostanza patrimoniale dell'opera pia, sottoponendoli all'approvazione della deputazione provinciale ove occorra.

i) Approva prima della loro stipulazione i contratti tutti che occorrono nell'interesse dell'istituto.

k) Determina quanto ha relazione alle forniture tutte degli oggetti necessari per l'amministrazione degli ospedali riuniti.

l) Ha l'alta sorveglianza dell'amministrazione dell'opera pia. Tale sorveglianza sarà esercitata dal consiglio in quel modo che esso crederà più opportuno, valendosi però sempre dei mezzi più convenienti, e potrà ben'anco essere delegata a turno ad uno dei suoi membri.

Nel caso che il consiglio verifichi qualche seria irregolarità che possa dipendere dal fatto del direttore ne riferirà al consiglio comunale.

CAPITOLO III.

Del direttore e del servizio amministrativo e sanitario.

Art. 20. Il direttore è nominato dal consiglio comunale sentito il consiglio di direzione, e riceve lo stipendio stabilito nel ruolo normale dal consiglio di direzione stesso.

Art. 21. Il direttore

1° Ha la direzione immediata del patrimonio dell'opera pia, e vigila che l'amministrazione di questa proceda in ogni parte regolarmente, che si esigano le entrate e si soddisfacciano gli obblighi e gli oneri patrimoniali.

2° Ha la superiore direzione economica e disciplinare dello spedale di S. Chiara.

3° È delegato alla rappresentanza legale dell'opera pia in giudizio, ed in tutti gli atti civili ed amministrativi salvo il disposto dell'art. 19, lettera h.

4° Punisce nei modi indicati dal regolamento, sospende e licenzia tutti i salariati del basso servizio con obbligo di renderne conto alla prima adunanza del consiglio di direzione.

5° Appone il visto ai mandati d'entrata e uscita nei limiti del bilancio di previsione assicurandosi della loro regolarità.

6° Proceda in caso d'urgenza a tutti quegli atti conservativi che possono occorrere con obbligo di riferirne immediatamente al consiglio di direzione.

7° Eseguisce tutte queste funzioni e le altre che possano essergli assegnate dai regolamenti, nel modo e nei limiti che in quelli saranno determinati.

8° Eseguisce tutte le deliberazioni del consiglio di direzione.

Art. 22. Il numero e la qualità degli impiegati addetti al servizio degli ospedali riuniti di Pisa sono determinati dalla seguente pianta normale cioè:

Un Direttore;
Un Segretario;
Un Sotto segretario archivista;
Un Commesso alla segreteria e registratore;

Un Scrivano;
Un Ragioniere;
Un Primo computista;
Un Secondo computista;
Un Commesco;

Un Cassiere;
Un Ministro economo;
Un Soprintendente medico chirurgo;
Un Aiuto soprintendente medico chirurgo;
Un Chirurgo primario;

Tre Medici chirurghi primari;
Quattro Medici chirurghi astanti;
Un Direttore di farmacia;
Un Farmacista;
Un assistente alla farmacia;

Un Servente agli uffici;
Due Portieri.

Art. 23. Apposito regolamento da redigersi dal consiglio d'amministrazione, determinerà l'organismo dell'amministrazione, le attribuzioni e gli emolumenti degli impiegati, le cauzioni da prestarsi da alcuni di essi e l'organismo del servizio sanitario.

Art. 24. A nomina del consiglio di direzione, sentito il direttore, saranno pure addetti al servizio dello spedale quel numero di straordinari e giornalieri che potrà essere richiesto a seconda dei casi, sia per la gestione amministrativa che per quella sanitaria, e di questi il consiglio di direzione farà conoscere alla deputazione provinciale per i necessari provvedimenti.

CAPITOLO IV.

Servizio spirituale.

Art. 25. Il servizio spirituale per gli ammalati che professano la religione cattolica è affidato a sacerdoti del medesimo culto nominati dal consiglio di direzione; però la direzione non potrà ricusarsi di fare intervenire per gli uffici spirituali, quando gliene sia fatta formale richiesta, sacerdoti estranei al servizio spirituale interno, come non potrà del pari ricusarsi che s'introducano negli ospedali medesimi i ministri di qualunque altro culto. Il modo, tempo e qualità dei riti religiosi da compiersi nelle infermerie, saranno stabiliti dal regolamento interno.

CAPITOLO V.

Dei doveri e diritti degli impiegati.

Art. 26. Tutto ciò che concerne le ingerenze speciali degli impiegati del ruolo normale organico come dei salariati, le nomine, promozioni, passaggi da un impiego ad un altro, e disponibilità degli impiegati medesimi, sarà determinato dal consiglio di direzione in apposito regolamento, salvo quanto qui è stabilito.

Tutte le disposizioni legislative attualmente in vigore e che possano in seguito essere adottate per gli impiegati dello Stato saranno applicabili a tutti gli impiegati che si troveranno compresi nel ruolo normale dell'opera pia.

Il rilascio sulle pensioni sarà obbligatorio.

Art. 27. Gli addetti al basso servizio non hanno diritto a pensione. Però il consiglio di direzione assegnerà ai medesimi un sussidio temporaneo secondo le circostanze, e quando

non sia possibile la loro ammissione in un ospizio d'invalidi, lo rinnoverà d'anno in anno purchè sieno divenuti impotenti al lavoro dopo lungo e fedele servizio, e sieno mancanti di mezzi di sussistenza, e di persone chiamate per legge a prestare loro gli alimenti necessari.

CAPITOLO VI.

Delle ammissioni.

Art. 28. L'ammissione è gratuita ed a pagamento.

Art. 29. Saranno ammessi alla cura gratuita gli ammalati appartenenti ai vari comuni della provincia aventi i requisiti di cui all'articolo 4 e salvo il diritto di precedenza di cui all'art. 6 del presente statuto.

Art. 30. Per l'ammissione gratuita nello spedale richiedesi il certificato di miseria comprovante anche il domicilio, rilasciato dal municipio a cui l'ammalato appartiene.

La concessione di tale certificato implica per il comune che lo rilascia, accettazione assoluta di tutte le condizioni imposte dallo spedale per il godimento della cura gratuita.

Per l'ammissione a pagamento tanto nelle sale comuni che in altre separate e distinte, è necessario il deposito preventivo, od idonea mallevadoria accettata dal direttore a norma di quanto verrà nel regolamento sancito.

Il direttore rimetterà ogni tre mesi a ciascun comune il conto delle spedalità somministrate ai rispettivi comuni, ed alla fine della gestione annuale il conto dei sussidi di latte ai figli legittimi. Nella medesima maniera saranno richiesti i rimborsi alle amministrazioni provinciali ed alla amministrazione militare e governativa.

CAPITOLO VII.

Disposizioni speciali.

Art. 31. Gli ospedali riuniti di Santa Chiara proseguiranno a ritenere nelle infermerie, le cliniche ed in altri locali la scuola pratica di farmacia, e si presteranno nei modi che saranno indicati dal regolamento interno, per tutto quello di cui abbisognano l'insegnamento medico chirurgico in generale e le cliniche salvo il rimborso delle maggiori spese che occorreranno per queste e delle altre tutte che saranno necessarie per le varie scuole.

CAPITOLO VIII.

Disposizioni transitorie.

Art. 32. Gli attuali impiegati degli ospedali riuniti rimangono in ufficio senza pregiudizio dei loro diritti, e giusta le disposizioni vigenti precedentemente all'approvazione del presente statuto organico.

Per altro le attribuzioni degli impiegati sono determinate dai regolamenti da redigersi dal consiglio di direzione.

Anche il diritto alla pensione sarà per essi regolato secondo il regolamento 22 novembre 1849, e i decreti 31 dicembre di detto anno, e 14 aprile 1852 pubblicati in Toscana, purchè i detti impiegati, per analogia a quanto prescrive l'articolo 39 della legge 24 aprile 1864 domandino di liquidare la pensione sullo stipendio che godranno al momento in cui verrà applicato all'opera pia il presente statuto, esclusi per conseguenza gli aumeni che avessero ottenuto dopo l'applicazione dello statuto suddetto, salva per altro è riservata agli impiegati medesimi la facoltà di liquidare la pensione anche ai termini della legge del 24 aprile 1864.

Art. 33. Approvato il presente statuto organico dovranno a cura della direzione nel più breve termine redigersi e sottoporsi alla deputazione provinciale i regolamenti speciali dell'andamento amministrativo, del servizio sanitario e per l'osservanza e la retta esecuzione del presente statuto.

Art. 34. Gli antichi statuti dell'opera pia si intenderanno derogati in quanto sieno contrari al presente statuto organico il quale andrà in vigore non appena abbia ricevute tutte le sanzioni che per legge sono necessarie per la sua esecuzione.

Art. 35. Fino a che le competenti autorità non avranno preso deliberazioni in proposito la rappresentanza e la direzione degli

ospedali riuniti potrà essere anche incaricata, come nel passato, della rappresentanza e della direzione dell'ospizio degli esposti, e gli stipendiati dell'ospedale saranno obbligati a prestare la loro opera anche per l'amministrazione dell'ospizio stesso, senza potere reclamare alcuna indennità, fino a che il consiglio di direzione lo crederà opportuno.

Pisa, li 11 gennaio 1882.

La Giunta

A. T. SIMONELLI, sindaco
P. DE MICHELIS
G. MONTORZI
D. CARMÌ
C. GARZELLA
D. A. FONTANI
T. PARENTI, segretario.

Dopo di che previa lettura ed approvazione del presente processo verbale il presidente scioglie l'adunanza.

Il presidente

A. T. SIMONELLI

Il consigliere anziano
F. GRASSI

Il segretario
T. PARENTI.

PARTE NON UFFICIALE

NOTIZIARIO

— I cittadini di ogni nazione che subirono delle perdite nella recente guerra d'Egitto, e particolarmente nel bombardamento di Alessandria, dovevano in tutto od in parte essere indennizzati dei danni sofferti. Il kediye ha ora pubblicato un decreto col quale viene nominata una commissione incaricata appunto di stabilire le somme da destinarsi a ciascun danneggiato.

Secondo questo decreto, non potrà chiedersi indennizzo per un pregiudizio indiretto o per perdita di numerario, gioielli, argenterie, oggetti d'arte o di antichità che fossero in magazzino o destinati alla vendita o impegnati presso terzi; dà diritto tuttavia a un indennizzo se l'esistenza degli oggetti perduti può essere stabilita da libri di commercio o con documenti aventi data certa: potranno inoltre essere risarciti i proprietari i cui raccolti immagazzinati siano stati direttamente requisiti o distrutti dai ribelli.

In base ad un accordo colle potenze, la commissione è composta come segue:

Due membri, nominati dal governo egiziano, fungeranno da presidente e vice-presidente. I governi di Germania, Austria-Ungheria, Francia, Inghilterra, Italia e Russia, Stati Uniti e Grecia designeranno un membro per ciascheduno; infine il governo belga, il danese, lo spagnolo, l'olandese, il portoghese e lo scandinavo s'intenderanno insieme per designare il membro che deve rappresentarli collettivamente nella commissione.

In tutti i casi, la commissione deciderà a maggioranza assoluta di voti; in caso d'uguaglianza il presidente avrà voto preponderante. Le decisioni prese in assenza d'uno o più membri sono valide; nondimeno se il delegato della nazione a cui appartiene il reclamante, il cui affare è in discussione, fosse assente, detto delegato sarà prevenuto senza però che la sua assenza possa ritardare più di 48 ore il regolamento dell'affare stesso.

L'epoca in cui le indennità saranno pagate, verrà fissata ulteriormente e sarà in pari tempo provveduto al modo e ai mezzi.

NOTIZIE PARLAMENTARI

— La camera dei deputati nella seduta del 29 riprese la discussione del bilancio di agricoltura e commercio, la quale proseguì pure nella seduta di martedì.

Nella seduta stessa ebbe luogo la votazione di ballottaggio fra gli on. Pianciani e Di San Donato per l'elezione a vice presidente della camera. Il risultato fu il seguente: Votanti 238. Pianciani voti 120, Di San Donato 91. Eletto Pianciani.

Il senato nella seduta di lunedì approvò i progetti relativi alle modificazioni alle circo-